**CAUSE DI ESONERO DALLA FREQUENZA DEI CORSI OBBLIGATORI**

**PER CONTEMPORANEA ATTIVITA’ DI TIROCINIO EX ART.73 DL 69/2019**

**O FREQUENZA DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLE PROFESSIONI LEGALI**

La questione è già stata affrontata e risolta dal CNF, che, chiamato ad esprimersi sull’istanza dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dell’Unione Distrettuale della Lombardia, ha così risposto ai relativi quesiti:

1. **si chiede di sapere se la frequenza del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del d.l. 69/2019 possa costituire causa di esonero dalla frequenza dei suddetti corsi**.

**La risposata è negativa**. Il DM n. 17/2018, infatti, non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73. Del d.l. n. 69/2013. Sicché, per poter ottenere il certificato di compiuta pratica, i praticanti devono svolgere tali corsi, eventualmente secondo le modalità concordate tra il COA e l’Ufficio Giudiziario interessato.

La durata dei corsi non potrà che rispecchiare quella del tirocinio che, in caso di convalida del periodo di tirocinio svolto presso l’ufficio giudiziario, ha la durata di sei mesi, come predeterminata per legge.

Si precisa, inoltre, che:

* per i praticanti che abbiano iniziato il tirocinio **prima del 1 aprile 2022** trova applicazione il regime previgente, secondo il quale il praticante svolge solo l’ultimo semestre di pratica (senza alcuna frequenza di corsi o scuole), così potendo ottenere il certificato di compiuta pratica per l’accesso all’esame di abilitazione alla sessione 2023;
* per i praticanti che abbiano iniziato il tirocinio **dopo il 1 aprile 2022**, invece, trova applicazione il regime successivo, con la conseguenza che essi sono obbligati a frequentare il corso.

1. **si richiede di sapere se la frequenza della scuola di specializzazione per le professioni legali possa costituire causa di esonero dalla frequenza dei suddetti corsi**.

**La risposta è positiva**. Sul punto si osserva che, sebbene la frequenza della Scuola non sia prevista ex professo quale causa di esonero, le Scuole di specializzazione sono annoverate tra i soggetti erogatori dei corsi obbligatori. Ritenuta, pertanto, una equivalenza funzionale tra la frequenza della SSPL e la frequenza del corso obbligatorio, l’obbligo di frequenza si ritiene, comunque, assolto;

1. **si chiede di sapere se i praticanti assunti presso l’Ufficio del processo siano esonerati o meno dall’obbligo di frequenza dei corsi**.

**La risposta è: positiva per i praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo, ma negativa per quelli non ammessi**.

Il CNF, infatti, con parere adottato nella seduta del 29 aprile 2022 e diffuso in data 10 maggio 2022 ai COA, ha chiarito che l’assunzione alle dipendenze dell’Ufficio del Processo comporta la sospensione per i soli praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo. I praticanti non abilitati, invece, proseguono il tirocinio, con tutti i relativi doveri, tra i quali anche quello di frequentare il corso obbligatorio;

1. **si chiede di sapere se la frequenza del corso possa essere espletata anche in un tempo diverso rispetto all’espletamento della pratica forense, ferma restando la necessità dell’iscrizione del Registro**.

**La risposta è negativa.**

La frequenza del corso, infatti, deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense, salvi i periodi di eventuale interruzione della medesima, secondo quanto previsto dalla legge professionale forense.

Pertanto, - essendo peraltro propedeutica rispetto all’espletamento dell’esame di Stato – la detta frequenza deve necessariamente avvenire nel corso dei primi diciotto mesi di iscrizione.